

**AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S.
S.P.A."**

VIA FELICE CAVALLOTTI 46 SESTO FIORENTINO (SESTO FIORENTINO) 50019 FI

Capitale sociale € 260.000 i. v.

Registro Imprese di FIRENZE n. 04459630481

Bilancio chiuso al 31/12/2020

RELAZIONE DEL REVISORE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci

della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A."

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A.", costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio


Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio in merito alle informazioni sui fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio:

*“Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente nonostante la crisi sanitaria che ha influito in maniera profonda sulle modalità operative dell'attività [...] la società ha deciso di utilizzare per l'esercizio corrente, la facoltà prevista dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 l'articolo 60 commi dal 7-bis al 7-quinquies di ridurre parzialmente gli ammortamenti dell'esercizio. Per tale motivo una parte della riserva di conferimento, pari ad euro 111.623, viene destinata a riserva indisponibile [...] **gli effetti della crisi sanitaria Covid-19 hanno inciso in maniera significativa sull'andamento dei ricavi delle vendite [...] le motivazioni di tale riduzione sono da ricercarsi nella situazione di carattere eccezionale causata a causa del virus Covid-19. La crisi sanitaria e il conseguente lock-down ha avuto un impatto significativo sui ricavi e sul valore della produzione che si è ridotto, come evidenziato in precedenza, di circa l'8% [...] come previsto dal comma 7-quater dell'articolo 60 si evidenzia che in mancanza di tale provvedimento la perdita dell'esercizio sarebbe stata pari ad euro 418.706. Relativamente alla situazione patrimoniali non ci sarebbero state significative differenze in quanto la riserva di conferimento presente in bilancio avrebbe potuto agevolmente coprire la maggiore perdita di esercizio.**”*



Il mio giudizio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1° marzo 2020, nel D.P.C.M. 4 marzo 2020, nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, nel D.P.C.M. 22 marzo 2020 e nel D.L. n. 18 del 17/03/2020, nonché delle dichiarazioni rilasciate dal responsabile amministrativo della società, non è espresso con rilievi con riferimento agli aspetti summenzionati.

Responsabilità dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;



- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

L'organo amministrativo della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

L'organo amministrativo della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." è tenuto anche alla redazione Relazione sul governo societario ai sensi della AZIENDA FARMACIE E SERVIZI - S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "A.F.S. S.P.A." al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Verifica della sussistenza di una situazione di crisi aziendale, ex art. 13, D. Lgs. 14 febbraio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il Revisore, in ottemperanza ai nuovi obblighi di controllo, imposti dal recentissimo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. 14/2019), circa la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, provvede, sulla scorta del sistema degli indicatori utili alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale – così come, da ultimo, elaborati ed approvati dal CNDCEC –, alla disamina della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla data del 31/12/2020, con particolare riferimento ai dati emergenti dal Bilancio di Esercizio aggiornato alla medesima data.

La Pandemia Covid-19 ha spinto il legislatore a differire al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (di seguito anche CCI) o, meglio, delle disposizioni la cui entrata in vigore era in origine prevista per il 15 agosto 2020 (differimento disposto ex art. 5 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 – Decreto Liquidità, che ha modificato il testo dell'art. 389 del CCI). Tale differimento interessa ovviamente anche le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 175/2016, soggette al CCI in virtù del combinato disposto degli artt. 1, co.1 e 2 co.1 lettera f), in base ai quali *“il presente disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore (...) che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale (...) società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

Nonostante il differimento del termine sopra esposto, si ritiene doveroso predisporre un programma di valutazione del rischio di crisi (ex. Art. 6, comma 2 del TUSP), principale strumento per l'adozione di misure tempestive da parte dell'organo amministrativo

Il Revisore, dopo avere opportunamente verificato la positività del patrimonio netto, il superamento della soglia minima legale del capitale sociale e l'assenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti di dipendenti e fornitori ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 14/2019, provvede al computo dei seguenti 5 indici di settore, il superamento congiunto dei quali comporta l'automatica attivazione della procedura di allerta nei confronti dell'organo amministrativo, e per ognuno dei quali è prevista una specifica soglia massima o minima (quantitativamente variabile a seconda dello specifico settore di attività in cui opera l'impresa):

1) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato, ed include:

- al numeratore, gli interessi ed altri oneri finanziari di cui alla voce C.17, art. 2425 c.c.;
- al denominatore, i ricavi netti, ovverosia la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.

La soglia massimale di allerta dell'indicatore in questione prevista per il settore del commercio al dettaglio, entro cui è plausibile annoverare anche A.F.S. S.P.A., è pari a **1,5%**.

Oneri finanziari / Ricavi = 0 / 10.082.144 = 0,00%

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2020, fornisce esito positivo.

2) Indice di adeguatezza patrimoniale

È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali, ed include:

- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) ed i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura, e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

La soglia minimale di allerta dell'indicatore in questione prevista per il settore del commercio al dettaglio, entro cui è plausibile annoverare anche A.F.S. S.P.A., è pari a **4,2%**.

Patrimonio netto / Debiti totali = 6.638.501 / 1.550.726 = 428%

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2020, fornisce esito più che positivo.

3) Indice di ritorno liquido dell'attivo

È costituito dal rapporto tra il cash flow ed il totale attivo, ed include:

- al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato periodico e dei costi non monetari (ad es., ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad es., rivalutazioni, partecipazioni, imposte anticipate);
- al denominatore, il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

La soglia minimale di allerta dell'indicatore in questione prevista per il settore del commercio al dettaglio, entro cui è plausibile annoverare anche A.F.S. S.P.A., è pari a **1,0%**.

Cash Flow / Attivo = 460.123 / 10.013.273 = 4,60%

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2020, fornisce esito positivo.

4) Indice di liquidità

È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine, ed include:

- al numeratore, l'attivo a breve termine, quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo, ed i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
- al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).

La soglia minimale di allerta dell'indicatore in questione prevista per il settore del commercio al dettaglio, entro cui è plausibile annoverare anche A.F.S. S.P.A., è pari a **89,8%**.

Attività a breve / Passività a breve = 2.556.764 / 1.550.726 = 165%

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2020, fornisce esito positivo.

5) Indice di indebitamento previdenziale e tributario

È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:

- al numeratore, l'indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo e l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza ed assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore, il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

La soglia massimale di allerta dell'indicatore in questione prevista per il settore del commercio al dettaglio, entro cui è plausibile annoverare anche A.F.S. S.P.A., è pari a **7,8%**.

Indebitamento previdenziale e tributario / Attivo = 184.075 / 10.013.273 = 1,84%

Il rapporto, elaborato sulla base degli importi indicati nel bilancio di esercizio al 31/12/2020, fornisce esito positivo.

In conclusione, atteso che il superamento non avviene con riferimento ad alcuno dei cinque indicatori calcolati e che, in osservanza delle istruzioni impartite dal CNDCEC, la presunzione di ragionevole esistenza dello stato di crisi aziendale si realizza unicamente col superamento congiunto di tutte e cinque le soglie, è plausibile ritenere che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società **non versi in uno stato di crisi** ai sensi e per gli effetti del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. 14/2019).

Firenze, 21/04/2021

Il revisore

MANNUCCI LIBERO

